

Legge di Bilancio 2021 - Le principali novità in materia di lavoro

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279, viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del Decreto Legge n. 81/2015:

- ❖ esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- ❖ esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- ❖ altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Blocco dei licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti già in essere è stato esteso fino al 31 marzo del 2021, a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda.

Cassa integrazione

Ulteriori 12 settimane di cassa integrazione. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del Covid 19, possono richiedere la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga, per una durata massima di dodici settimane. La cassa integrazione ordinaria potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre per l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga c'è tempo fino al 30 giugno 2021.

Congedo per i papà

Buone notizie per chi diventerà papà: viene incrementato da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per la nascita dei figli nel 2021. Inoltre, il padre ha diritto ad un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Part-time verticale

Con il comma 350 viene introdotto il pieno riconoscimento dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici per i lavoratori in part-time verticale ciclico. In particolare, si stabilisce una nuova modalità di calcolo dell'anzianità contributiva per tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno un contratto a tempo parziale verticale ciclico.

Lavoratori fragili

Il comma 481 dell'art. 1 introduce nuovamente le tutele a favore dei lavoratori fragili. Le agevolazioni, che erano cessate il 15 ottobre, sono state ripristinate e rese valide dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. In particolare, si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia. Tali disposizioni prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Questo vale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Pensioni "Opzione donna"

Il comma 336 prevede la proroga della "Opzione donna" per il 2021, per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020. L'importo della pensione è calcolato in base al sistema contributivo e al regime delle decorrenze. Possono accedere solamente quelle lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione, variabile, a seconda della posizione contributiva della lavoratrice.

